



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 10 giugno 2021

Sostegni bis: In breve le novità per Agevolazioni, Imposte, IVA, Riscossione

Analizziamo brevemente le principali novità del DL 25 maggio 2021, n. 73.

Il cosiddetto decreto **Sostegni-bis** è stato pubblicato sulla GU n. 123 del 25 maggio 2021, entrando in vigore il giorno successivo.

Composta da 78 articoli, tra conferme di vecchie disposizioni, ampliamento dei termini, rinvii, novità, gli spunti di interesse sono moltissimi. Qui tentiamo di riassumerli in rapido dettaglio.

Soggetti titolari di partita IVA: Contributo a fondo perduto – Articolo 1

Un contributo con tre vie di percorrenza a condizione che la partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che i ricavi e compensi siano stati inferiori a 10 milioni di euro il secondo esercizio precedente successivo:

1. lo specchio del precedente intervento; la norma prevede che chi abbia ricevuto il contributo Sostegni ne riceva un altro nella medesima maniera, senza alcun atto da compiere;
2. contributo alternativo a richiesta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020;
in questo caso si applicano queste percentuali: 90% fino a 100.000,00 euro; 70% da 100.000,00 a 400.000,00 euro; 50% da 400.000,00 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni;
3. **last but not least** una terza via. Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definito dal Ministro dell'economia. Lo stesso stabilirà anche l'ammontare **mediante la percentuale da definire**.

Contributo a fondo perduto settore sportivo – Articolo 10

Riconosciuto a conforto delle spese sostenute per il compimento di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Modalità attuative con apposito DPCM.

Agevolazione prima casa under 36 – Articolo 64

Introdotta una nuova agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti di **età inferiore a 36 anni**, con **ISEE non superiore a 40.000 euro**.

L'agevolazione consiste nell'eliminazione:

dell'imposta di registro;

dell'imposta ipotecaria;

dell'imposta catastale;

se l'atto è soggetto ad IVA:

credito d'imposta pari all'IVA corrisposta;

se viene stipulato un mutuo:

esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui.

Il beneficio sarà in essere per gli atti stipulati **dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022** ed è comunque esteso anche agli atti traslativi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Il beneficio compete per le **prime case di abitazione escluse** quelle classificate:

- **A/1** (case di lusso);
- **A/8** (ville);
- **A/9** (Castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La norma non cita le pertinenze, si ritiene che, se acquistate unitamente alla prima casa anche per esse possano trovare applicazione le misure agevolative, ma si attendono chiarimenti ministeriali in merito.

Nel silenzio della norma si ritiene anche che non siano dovute neppure le imposte cosiddette minori gravanti sugli atti quali l'imposta di bollo e i tributi speciali catastali considerato che nella versione ordinaria del provvedimento per la prima casa si sconterebbe l'imposta di registro del 2% con il minimo di 1.000 euro, le imposte ipotecarie e catastali, nella misura di 50 euro cadauna e l'esenzione dalle predette imposte minori. Anche in questo caso, al momento di scrittura, appare necessario

un'interpretazione ministeriale di chiarimento.

Come accennato, **se assoggettato ad IVA** la stessa corrisposta per l'acquisto **costituirebbe un credito d'imposta** per il giovane acquirente, lo stesso potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni eventualmente dovute dopo la maturazione del credito, oppure in diminuzione dell'IRPEF dovuta per la dichiarazione dei redditi successiva alla data di acquisto, mediante compensazione con il modello F24.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali – Articolo 20

In genere tale credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, mentre per gli investimenti in beni strumentali materiali **diversi da quelli indicati nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è **utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**.

Ne consegue che il credito d'imposta può essere utilizzato in un'unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi **uguali o superiori a 5 milioni di euro**, per gli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Si ricorda che **l'allegato A** riporta l'elencazione di quei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»".

Credito d'imposta canoni di locazione ad uso non abitativo – Articolo 4

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta che spettava fino al 30 aprile 2021, **è stato esteso al 31 luglio 2021** a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di **almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito d'imposta **spetta anche in assenza** dei requisiti di cui al periodo precedente **ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta **spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ricordiamo che l'art. 28 del DL 34/2020 ha fissato il credito:

al 60% per la generalità dei contribuenti;

al 30% per contratti a prestazioni complesse.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta **a condizione** che **l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi del periodo compreso tra **il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi del periodo compreso tra **il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Credito d'imposta sanificazione – Articolo 32

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (*articolo 13-quater DL 34/2019*), spetta **un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Sarà un provvedimento del Direttore AE a stabilire criteri, modalità e fruizione, rispettando il limite di spesa complessivo.

Misure di sostegno al settore sportivo – Articolo 10

Il contributo, nella forma del credito d'imposta, previsto dall'art. 81 del DL 104/2020 - riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – **nella misura del 50%** trova applicazione anche per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Il fondo speciale istituito potrà concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità.

Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- a) le garanzie sono rilasciate **entro il 31 dicembre 2021**, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo, come documentato e attestato dal beneficiario;
- b) la garanzia copre **fino al**:
 1. **100%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere **dal 1° luglio 2021**, fino al **90%**;
 2. **90%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
- c) a decorrere dal **1° luglio 2021** le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell'**80%** e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.”;
- d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,

del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare:

- 1) il **25%** del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Credito d'imposta ristrutturazione alberghi – Articolo 7

Prorogato al 2022 il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all'art. 10 del DL 83/2014 previsto **nella misura del 65%**.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo vaccini e farmaci – Articolo 31

Istituito un nuovo credito d'imposta **nella misura del 20%** delle spese sostenute **dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030** fino a 20 milioni di euro per beneficiario.

Il credito, in compensazione, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta rimanenze settore tessile e moda – Articolo 8

L'art. 48-bis del DL 34/2020 aveva riconosciuto, limitatamente al 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, **nella forma di credito d'imposta**, nella misura **del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media** del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. **La previsione è stata aggiornata anche al 2021.**

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Provvidenze per la filiera della stampa – Articolo 67

In buona sostanza, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e

nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto **un credito d'imposta fino al 30%** della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

Come per molte altre disposizioni si è in attesa del consenso dell'Europa a tale misura.

Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione

Il credito d'imposta:

non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere utilizzato con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà, modalità, contenuti, documentazioni, e termini della domanda.

Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato

Confermato per l'anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa (al posto dell'80% ordinariamente previsto). Vengono esclusi i giornali quotidiani e periodici pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Tax Credit edicole

Il comma 8 reca due modifiche alla disciplina del cosiddetto tax credit per le edicole:

per gli anni 2021 e 2022, si applicherà il regime previsto nell'anno 2020;

per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta potrà parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% sull'intero valore dell'investimento (era 75% del valore incrementale).

Il beneficio sarà così suddiviso:

65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;

25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

ACE innovativa – Articolo 19

La disposizione prevede, **per il solo anno di imposta 2021**, la possibilità di calcolare **un rendimento ACE del 15%** sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento in un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel medesimo anno.

Questa possibilità preclude di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.

Per stimare gli effetti finanziari, utilizzando il modello di microsimulazione IRES e a partire dal rendimento nozionale dichiarato, è stato ricostruito l'incremento del capitale di ogni singolo contribuente, è stato determinato il rendimento al 15% per gli incrementi di capitale non eccedenti i 5 milioni di euro, ed è stato stimato il relativo credito di imposta.

Recupero IVA nelle procedure concorsuali – Articolo 18

L'articolo, al fine di adeguare la disciplina interna a quella comunitaria, ripristinando le modalità di recupero dell'IVA relativa ai crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali:

- a) introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, legge n. 208/2015)
- b) mai entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, legge n. 232/2016)
- c) ha finalmente disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti coinvolti in procedure concorsuali, **la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA può essere effettuata sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.**

Ricordiamo che, in base al nuovo comma 10-*bis* dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'obbligo di registrazione della variazione da parte del cessionario/committente, prevista dal comma 5 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, non si applica in ipotesi di procedura concorsuale e, inoltre, in base al nuovo comma 5-*bis* dello stesso art. 26, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui, successivamente agli eventi che danno luogo al diritto alla variazione in diminuzione dell'imposta, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il

cessionario/committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Percentuali compensazione bovini e suini – Articolo 68

Al fine di agevolare i produttori agricoli che determinano la detrazione IVA in modo forfetario avvalendosi del regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione **applicabili nel 2021** alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina **sono fissate entrambe al 9,5%** (prima erano 7,65% e 7,95%).

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 – Articolo 22

Per l'anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **è elevato a 2 milioni di euro**.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'ommissa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 – Articolo 9

Il termine di sospensione i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento, sono stati ampliati **fino al 30 giugno 2021**.

Di fatto, come specificato nelle FAQ diramate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo dall'**8.03.2020 al 30.06.2021** viene sospesa sia la notifica delle cartelle di pagamento che l'attivazione di misure cautelari (fermi, ipoteche) nonché esecutive.

Restano comunque validi gli atti svolti dal 1° maggio 2021 fino all'entrata in vigore del decreto e fatti salvi gli effetti prodottisi.

Per quanto riguarda l'iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 il termine per evitare le sanzioni è stato prorogato dal 1° luglio 2021 **al 1° gennaio 2022**.

L'entrata in vigore della plastic tax è spostata al **2022**.